
ADiM BLOG
Luglio 2023
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Tribunale di Trieste, Sezione Immigrazione, decreto 28 aprile 2023

Termine di impugnazione ed efficacia del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale

Laura Pergolizzi

Ricercatrice TD-A in Diritto amministrativo
Università degli Studi di Messina

Parole chiave

Protezione internazionale – Manifesta infondatezza – Impugnazione – Termine – Dimidiazione

Abstract

La pronuncia in commento affronta due questioni processuali particolarmente delicate: la prima riguarda il regime del termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo che rigetti, per manifesta infondatezza, la domanda di protezione internazionale, tornando sul problema che attiene al campo oggettivo di applicazione del regime della dimidiazione di tale termine, disciplinato dall'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008; la seconda si concentra sull'individuazione dei presupposti di ammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 35-bis, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008. La pronuncia consente di affrontare questioni, particolarmente dibattute, che investono le procedure accelerate e hanno un impatto sulla mole di contenzioso e arretrati nella materia della protezione internazionale.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *Svolgimento del processo*

La vicenda processuale in esame trae origine dall'impugnazione, e contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza di una domanda di protezione internazionale formulata da un cittadino del Bangladesh. Tale provvedimento viene adottato all'esito di una procedura ordinaria, nel cui ambito non viene formulato alcun tipo di avvertimento in merito all'applicazione di una procedura accelerata, essendo peraltro emersa la manifesta infondatezza solo nel corso della relativa audizione.

Il Tribunale adito rigetta, con decreto, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.

Nell'ambito del giudizio, viene affrontata la questione relativa alla carenza di tempestività del ricorso, poiché formulato successivamente al decorrere del termine dimidiato previsto dall'art. 35-*bis*, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 25/2008.

In sede di deposito di memorie, il ricorrente reitera le domande formulate e, contestualmente, allega sopravvenuti nuovi elementi a fondamento della propria integrazione sul territorio e delle condizioni di vita, caratterizzate da povertà, che, al contrario, avrebbe ritrovato nell'ipotesi di rientro in Bangladesh.

2. *Decisione*

La decisione in commento torna ad occuparsi di alcune questioni, particolarmente dibattute, che investono la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nel corso degli ultimi anni, tale procedura, disciplinata dal d.lgs. n. 25/2008, è stata progressivamente incisa da una serie di interventi legislativi essenzialmente volti, da un lato, a semplificarne, in chiave acceleratoria, l'*iter*¹, dall'altro, a prevedere procedure "accelerate" (art. 28-*bis*²) rispetto a quella ordinaria (art. 27).

Sul versante processuale, si segnalano talune specificità che concernono il regime del termine di impugnazione ed efficacia del provvedimento della Commissione territoriale, di cui all'art. 35-*bis* del citato decreto legislativo³.

¹ Per il tramite dell'introduzione di alcuni aspetti aventi diretta incidenza sull'eventuale fase giurisdizionale successiva, ad esempio, in relazione al regime delle notificazioni nei confronti del richiedente protezione internazionale e alle modalità di svolgimento del colloquio personale con quest'ultimo. Si tratta degli interventi normativi introdotti con i provvedimenti d'urgenza del d.l. n. 13/2017 e del d.l. n. 113/2018 (Agosta).

² Il campo oggettivo di applicazione delle procedure accelerate, nel corso degli anni, è stato progressivamente ampliato sia attraverso l'introduzione di nuove ipotesi sia attraverso l'ampliamento ed il rafforzamento di fattispecie già esistenti (Morandi) e la cui disciplina, da ultimo, è stata incisa dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 che ha disposto la conversione, con modificazioni, del d.l. 10 marzo 2023, n. 20.

³ Disposizione da ultimo modificata dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20.

La norma dispone, al suo secondo comma, che i termini ordinari di impugnazione sono «ridotti della metà» nel caso in cui nei confronti del ricorrente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 15 agosto 2015, n. 142 e in quelli di cui all'art. 28-*bis*, commi 1 e 2, vale a dire i casi soggetti al regime delle procedure accelerate, tra i quali rientra l'ipotesi di domanda dichiarata manifestamente infondata ai sensi dell'art. 28-*ter* del d.lgs. n. 25/2008.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 35-*bis* dispone che la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che in alcune ipotesi espressamente indicate, tra le quali rientra l'impugnazione del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza.

In sede applicativa, le citate disposizioni hanno posto alcuni problemi interpretativi che frequentemente vengono sottoposti all'attenzione della giurisprudenza e alcuni dei quali hanno interessato la pronuncia in commento.

Il primo problema che si pone ruota essenzialmente attorno al fatto che, nell'ambito del citato art. 35-*bis*, il legislatore non chiarisce espressamente se la dimidiazione del termine di impugnazione del provvedimento si applichi ogniqualvolta la domanda di protezione internazionale venga dichiarata manifestamente infondata, oppure soltanto nell'ipotesi in cui tale dichiarazione venga resa nell'ambito di una procedura accelerata. Ciò considerato che la formula dell'inammissibilità (e della manifesta infondatezza, per le ipotesi previste dall'art. 28-*ter* d.lgs. 25 del 2008) può essere utilizzata dalla Commissione territoriale anche senza aver preventivamente adottato il modello della procedura accelerata, non essendovi vincolata in via esclusiva.

Nel caso di specie, il Collegio preliminarmente osserva che la norma «richiama esclusivamente le ipotesi di cui all'art. 28-*bis*, commi 1 e 2, mentre non rimanda all'art. 28-*ter* d.lgs. 25/2008».

Soffermandosi sulla fattispecie concreta esaminata, rileva che in calce al decreto della Commissione viene indicato il termine di trenta giorni per l'impugnazione dello stesso avanti alla Sezione specializzata per l'immigrazione, salve le ipotesi di cui all'art. 28-*bis*, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo.

Tuttavia, nel passaggio successivo della motivazione viene evidenziato che la domanda del ricorrente non è stata trattata come procedura accelerata, non essendo stato formulato alcun avvertimento sul punto nel corso dell'audizione ed essendo emersa la manifesta infondatezza solo nel corso della stessa; che, allo stato, non vi fosse prova del giorno esatto di effettuazione della notifica, in carenza di compilazione del verbale di notifica depositato dal ricorrente e atteso che l'onere della prova spetta al soggetto notificante.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rimessione in termini formulata dalla parte ricorrente, il Collegio si sofferma sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

A tal proposito, il Collegio dà atto della sopravvenienza, nelle more della scadenza dei termini per il deposito delle memorie, di nuovi, importanti elementi relativi all'integrazione sul territorio del ricorrente, che avrebbero potuto astrattamente fondare la domanda relativa al riconoscimento della protezione internazionale.

Per altro verso, esclude, senza ulteriormente entrare nel dettaglio, che le ragioni addotte a sostegno della domanda, sommariamente scrutinate, siano sorrette da un *fumus* di fondatezza.

D'altra parte, viene svolto un ulteriore rilievo sul carico del ruolo nella materia della protezione internazionale, al tempo stimato in «più di 1600 procedimenti», sugli elevati flussi in entrata e, al contempo, sulle innumerevoli occasioni di dover assumere provvedimenti di natura urgente (vedi le sospensive ex. art. 35-*bis*, comma 4, e 3, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 25/2008). A questi ultimi viene attribuito l'effetto di produrre «arretrati significativi», sicché «non appare – più – ragionevole, allo stato, persistere nell'applicazione del modello organizzativo caratterizzato dalla calendarizzazione puntuale delle eventuali audizioni dei richiedenti protezione internazionale, in quanto ciò implicherebbe, alla luce della situazione attuale (ove non fosse mutuata in forza di un radicale riassetto organizzativo della sezione specializzata), un ulteriore incontrollabile incremento dell'arretrato, causa l'assunzione di ulteriori riserve».

In conclusione, avendo ritenuto «assolutamente necessario individuare un'apposita udienza finalizzata ad assolvere alla funzione di filtro onde sia consentita una migliore, sostenibile, organizzazione tempo per tempo degli affari assegnati nella materia della protezione internazionale», il Tribunale accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissa l'udienza (filtro) avanti a sé ai fini della sola comparizione delle parti.

B. COMMENTO

1. Il regime del termine di impugnazione del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale: tra esigenze acceleratorie e difensive

Nel complesso scenario delle questioni fin qui affrontate, si pone il problema del tipo di informazioni rese al richiedente protezione internazionale in sede di espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale e delle possibili conseguenze che ne derivano sul piano processuale.

In particolare, l'interrogativo di fondo è se la formula dell'inammissibilità sia, o meno, sufficiente a far scattare la riduzione del termine di impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale.

La questione non è meramente teorica, perché dalla ricostruzione di questo profilo discendono rilevanti conseguenze pratiche, che intercettano lo statuto garantistico di riferimento.

Sul punto, si sono formati due orientamenti contrapposti.

Un primo orientamento ammette che il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale debba essere di per sé configurato come provvedimento la cui impugnazione deve essere svolta nel termine dimezzato, poiché ciò è previsto dalla legge (nella specie, laddove l'art. 35-*bis* applica il dimezzamento del termine, tra le altre, alle ipotesi elencate nei primi due commi dell'art. 28-*bis*). Di conseguenza, in sede di valutazione sulla tempestività del ricorso, non rileva in alcun modo se il provvedimento impugnato sia stato adottato all'esito di una procedura accelerata della cui articolazione il richiedente sia stato informato (Acierno).

Viene, dunque, applicato un approccio di tipo formale alla lettura dell'art. 35-*bis*, comma 2, del d.lgs. 25/2008, essenzialmente fondato sull'applicazione letterale della disposizione processuale.

Secondo un diverso orientamento, invece, la dimidiazione del termine può trovare applicazione solo se la procedura sia stata qualificata come accelerata già in sede procedimentale ([Cass., 25 marzo 2020, n. 7520](#); [Cass., 21 ottobre 2020, n. 23021](#)). Il ragionamento seguito per giungere a tale affermazione muove dalla ricostruzione del termine di conclusione delle procedure accelerate, il quale, in difetto di esplicita definizione normativa, non ha natura perentoria. In ogni caso, il superamento di tale termine non può risolversi in un vizio della domanda di riconoscimento della protezione internazionale o della relativa procedura, in quanto la relativa tempistica è posta a garanzia della celerità dell'esame della domanda stessa, e quindi, in ultima analisi, «a vantaggio» del richiedente ([Cass., 3 febbraio 2021, n. 2458](#)). Ne deriva, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui eventualmente incorra il destinatario del provvedimento da cui non emerga il tipo di procedura applicata ([Cass., 12 luglio 2019, n. 18860](#)).

A differenza del primo orientamento, quello appena ricostruito si rifà a un approccio di tipo sostanziale, volto ad assicurare l'effettività della tutela processuale del privato che non sia stato adeguatamente informato in merito alla tipologia di procedura (ordinaria o accelerata) applicata alla domanda di riconoscimento di protezione internazionale formulata. L'indirizzo è stato condiviso anche dalla pronuncia in esame, che fonda l'accoglimento della domanda di rimessione in termini proposta dal ricorrente sia sulla base di alcuni puntuali rilievi funzionali a qualificare la procedura esaminata come procedura ordinaria, sia negando che il *modus operandi* della Commissione territoriale in sede di esercizio della funzione informativa sia stato idoneo a garantire l'effettività della difesa del cittadino straniero.

Tale soluzione interpretativa, oltre che armonica con un recente filone giurisprudenziale particolarmente attento alla effettiva applicazione delle garanzie procedimentali ai cittadini stranieri (Bonomo; Gili), sembra avvalorare una concezione equilibrata del regime dei termini procedurali nel diritto amministrativo, nella prospettiva della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici (Scoca), attraverso la garanzia che le amministrazioni assicurino risposte certe e in tempi brevi (D'Arienzo; Vernile), senza però incidere sulla qualità del procedimento, anche in riferimento alla partecipazione dell'interessato (Tubertini).

Questa impostazione va letta, peraltro, alla luce della delicatezza del bilanciamento tra le istanze di controllo efficiente dell'immigrazione in funzione della sicurezza e dell'ordine pubblico (Savino), nel rispetto degli impegni assunti a livello sovranazionale (Zanghì, Panella, La Rosa, Gutierrez Castillo) e le esigenze di tutela delle garanzie partecipative del cittadino straniero (Tigano, 2019), in conformità al canone fondamentale della ricerca della massima protezione possibile dei diritti fondamentali (Ruggeri).

2. Fattore tempo e questione organizzativa

Un discorso a parte merita di essere svolto in riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento richiesta dal cittadino straniero.

La pronuncia in esame si distingue per la complessità delle motivazioni sottese all'accoglimento della domanda.

Come già è emerso, dopo aver superato in modo abbastanza veloce il passaggio sulla meritevolezza dei fatti sopravvenuti relativi all'integrazione sul territorio del cittadino straniero a far emergere la sussistenza del *fumus boni iuris*, il Tribunale esamina il rapporto tra dimensione del fenomeno migratorio, sfera organizzativa degli uffici giudiziari e difficoltà organizzativa interna agli stessi, funzionale a giustificare come il prodursi di arretrati significativi di fatto impedisca la calendarizzazione puntuale delle eventuali audizioni dei richiedenti protezione internazionale.

La motivazione, così articolata, non appare del tutto convincente.

Non è la prima volta che in sede processuale fa ingresso il tema della dimensione del fenomeno migratorio in riferimento alla capacità dell'ordinamento di apprestare un sistema efficiente e strumenti adeguati (Martines) allo scopo della tutela dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione (Calabrò). Un esempio attiene al settore della cittadinanza, la cui disciplina di riferimento, contenuta nella l. 91/1992 e nel d.p.r. n. 362/1994, è stata di recente interessata da una profonda riforma (d.l. n. 113/2018), che è intervenuta su alcuni specifici profili temporali del procedimento, e dall'emersione di un crescente contenzioso che, in alcune occasioni, ha investito il tema dei ritardi perpetrati dalla pubblica amministrazione in sede di adozione del provvedimento ([Stacca](#)). Con una interessante pronuncia (commentata in questo [Blog](#)) originata dal ricorso avverso il silenzio - inadempimento serbato dal Ministero dell'interno in un procedimento avviato su istanza di un cittadino straniero per il conferimento della cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato ha negato che la «congestione organizzativa» della pubblica amministrazione, causata dal grande numero di richieste in materia di cittadinanza italiana, sia in grado di integrare un'ipotesi di «grave ed eccezionale ragione» che giustifichi la compensazione delle spese del giudizio, avendo ritenuto che gli aspetti organizzativi dell'attività amministrativa recedono «ad interna corporis», posto che «le coordinate entro le quali deve svolgersi il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, sono dettate dalla legge».

Nel caso appena esaminato, in modo condivisibile viene evidenziato che la certezza del tempo dell'agire della pubblica amministrazione rappresenta un principio fondamentale dell'attività amministrativa, la cui applicazione concorre alla garanzia delle situazioni giuridiche soggettive del privato.

La stessa attenzione, invero, non sembra caratterizzare il decreto in commento, il quale, facendo leva sulle problematiche che affliggono l'organizzazione degli uffici giudiziari di fronte alla dimensione del fenomeno migratorio, dispone la fissazione di una udienza finalizzata ad assolvere alla funzione di filtro, esprimendone espressamente la *ratio*: applicare una migliore, sostenibile, organizzazione tempo per tempo degli affari assegnati.

La domanda di sospensione probabilmente avrebbe meritato un maggiore approfondimento, non già sotto il profilo delle cause (di natura organizzativa) astrattamente impeditive della celebrazione dell'udienza nei tempi prefissi, quanto, piuttosto, sotto il profilo della verifica della sussistenza dei presupposti tipici dell'adozione di un provvedimento cautelare.

A quale motivazione si intenda ricorrere ai fini del rinvio d'udienza, non pare superfluo rammentare l'esigenza di assicurare la piena ed effettiva applicazione del principio costituzionale del giusto processo (art. 111), in ragione del quale il processo non solo presuppone il rispetto del contraddittorio in condizioni di parità e che il giudice sia terzo e imparziale, ma anche che esso abbia una durata ragionevole, tale, cioè, da «non inquinare il valore della tutela in un contesto così temporalmente diluito da renderla pressoché inutile, comunque depotenziandone l'efficacia e quindi anche l'effettività ed utilità delle misure adottate» (Tigano, 2023).

3. Conclusioni

Alla luce delle brevi considerazioni fin qui svolte, la pronuncia in commento, per un verso, mette in evidenza l'esigenza di perseguire l'obiettivo di assicurare la centralità della garanzia tanto del diritto a una buona amministrazione (Galetta) quanto del giusto processo (Interlandi), per altro verso, non nasconde la consapevolezza che questo obiettivo non può prescindere dal buon andamento e dall'efficienza degli apparati pubblici (Spasiano).

Al di là della singola interpretazione resa nel caso concreto, qualsivoglia obiettivo prefisso corre il rischio di non poter essere efficacemente raggiunto se a monte non viene garantita quella certezza del diritto, in termini di sistematicità e chiarezza normativa (Francario), che sembra tutt'oggi difettare in riferimento ad alcune disposizioni dettate in ambito processuale, come, ad esempio, nella specie, avviene in riferimento a quella che definisce il campo di applicazione della dimidiazione del termine di impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale.

Come emblematicamente è stato osservato, il contrasto degli orientamenti che si è formato sul punto è rilevante, avendo un «forte impatto sull'effettività dell'accesso alla tutela giurisdizionale, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela dei diritti fondamentali» (Acierno).

Per queste ragioni, si rende indispensabile un chiarimento da parte del legislatore.

Quanto ai riferimenti contenuti nella pronuncia relativi all'impatto della dimensione del fenomeno migratorio sulla mole di contenzioso e arretrati nella materia della protezione internazionale – pur ribadendo i rilievi critici già svolti nel terzo paragrafo – si ritiene che gli stessi abbiano comunque il merito di stimolare una riflessione sulle sue possibili soluzioni.

In prospettiva futura, tale argomento merita di essere approfondito con particolare cautela, se affrontato sia in riferimento alla materia dell'immigrazione, in funzione di rafforzamento della garanzia della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche soggettive del privato cittadino straniero; sia nel quadro complessivo delle questioni che riguardano il sistema giustizia, anche alla luce delle previsioni di riforma del PNRR, considerata la gravità delle ricadute di una giustizia inefficiente sul piano della tenuta del sistema democratico.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

[Tribunale di Trieste, Sezione Immigrazione, decreto 28 aprile 2023.](#)

Giurisprudenza:

Cass., 3 febbraio 2021, n. 2458.

Cass., 25 marzo 2020, n. 7520.

Cass., 21 ottobre 2020, n. 23021.

Cass., 12 luglio 2019, n. 18860.

Dottrina:

M. ACIERNO, *Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e prospettive future*, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Asilo, immigrazione e cittadinanza*, Santarcangelo di Romagna, 2021, p. 81.

S. AGOSTA, [Dalla certezza del diritto all'incertezza dei diritti \(costituzionali\) degli stranieri vulnerabili: il rischio della singolare nemesi delle disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione, in Ordine internazionale e diritti umani, in Controllo e gestione dei flussi migratori nell'Europa del Sud. Studio comparato dell'esperienza spagnola e italiana, in <https://www.rivistaoidu.net/>, Gli Speciali, marzo 2020.](#)

A. BONOMO, [Stranieri, procedimento amministrativo e garanzie partecipative, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2020, p. 2.](#)

M. CALABRÒ, [Legal immigration and local resilience in Italy: the case of the integration Councils, in *Italian Journal of Public Law*, 2019, p. 93.](#)

M. D'ARIENZO, *La tutela del tempo nel procedimento e nel processo. Silenzio patologico e danno da ritardo: profili sostanziali e processuali*, Napoli, 2012.

F. FRANCIARIO, *Il diritto alla sicurezza giuridica. Note in tema di certezza giuridica e giusto processo*, in F. FRANCIARIO, M.A. SANDULLI (a cura di), *Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica*, Napoli, 2018, p. 9 ss.

D.U. GALETTA, *Il diritto ad una buona amministrazione fra diritto UE e diritto nazionale e le novità dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, in S. CIVITARESE MATTEUCCI, F. GUARRIELLO, P. PUOTI (a cura di), *Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 72 ss.

L. GILI, *Straniero e partecipazione*, in A. CROSETTI, F. FRACCHIA (a cura di), *Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze*, Milano, 2002, p. 55.

V. L. GUTIERREZ CASTILLO, [Introducción, in Controllo e gestione dei flussi migratori nell'Europa del Sud. Studio comparato dell'esperienza italiana e spagnola, in \[www.oidu.net\]\(http://www.oidu.net\), Gli Speciali, marzo 2020.](#)

M. INTERLANDI, *Fenomeni migratori tra potere amministrativo ed effettività delle tutele*, Torino, 2018.

F. MARTINES, *Politiche di inclusione e amministrazione consensuale. Il caso dell'accordo di integrazione (art. 4 bis del D.Lgs. 286/1998)*, in F. ASTONE, R. CAVALLO PERIN, A. ROMEO, M. SAVINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Torino, 2019.

N. MORANDI, [Le procedure accelerate per l'esame della domanda di protezione internazionale: analisi dell'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2020.

P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Immigrazione, asilo, cittadinanza*, Santarcangelo di Romagna, 2021, p. 130.

L. PERGOLIZZI, [La rilevanza del termine di conclusione del procedimento di conferimento della cittadinanza italiana](#), ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, agosto 2020.

A. RUGGERI, [Cittadini, immigrati e migranti alla prova della solidarietà](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, 2.

M. SAVINO, voce *Immigrazione*, in *Enciclopedia del diritto, I tematici III-2022*, B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI (diretto da), *Funzioni amministrative*.

S.S. SCOCA, *Il termine come garanzia nel procedimento amministrativo*, in *Giustamm.it*, 2005.

M.R. SPASIANO, *Il principio di buon andamento*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Milano, 2020, p. 63.

S. STACCA, [Il potere amministrativo in materia di cittadinanza: il vento sta cambiando?](#), in ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, luglio 2020.

F. TIGANO, *Diritti sociali, cittadinanza ed immigrazione. È ancora attuale il tradizionale concetto di cittadinanza?* in F. ASTONE, A. LUPO, V. PRUDENTE, A. ROMEO (a cura di), *I diritti sociali al tempo delle migrazioni*, Napoli, 2019, p. 219.

F. TIGANO, *La tutela giurisdizionale del migrante*, relazione al Congresso Internacional sobre crisis migratorias Nuevos desafíos a los Derechos Humanos, Università di Jaén, 20-21 ottobre 2022, in corso di pubblicazione in OIDU.

C. TUBERTINI, *La partecipazione*, in M. DE DONNO, G. GARDINI, M. MAGRI (a cura di), *Il diritto amministrativo nella giurisprudenza*, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 293.

S. VERNILE, [Ragionevole durata del procedimento amministrativo e "sorte" dell'atto tardivo](#), in *Il diritto dell'economia*, 2020, 3, pp. 337-377.

C. ZANGHÌ, L. PANELLA, R. LA ROSA (a cura di), *I diritti dell'uomo nel mediterraneo*, Torino, 1995.

Altri materiali:

[Booklet, Unità di Missione PNRR Giustizia, Relazione periodica di aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi \(aggiornata ad aprile 2023\).](#)

Per citare questo contributo: L. PERGOLIZZI, *Termine di impugnazione ed efficacia del provvedimento di rigetto, per manifesta infondatezza, della domanda di protezione internazionale*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, luglio 2023.